



Comune di Ospitaletto

25035 OSPITALETTO (BRESCIA) Via Mons. G. Rizzi, 24

Codice Fiscale e Partita IVA 00796430171

www.comune.ospitaletto.bs.it

ALLEGATO N.2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 0-6 COMUNALE

PARTE NORMATIVA

PERIODO 01.09.2021-31.07.2023

Con opzione di rinnovo fino al

31.07.2024

I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio 0-6 comunale, quale servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 mesi ed i 6 anni in tre distinte, ma coordinate unità di offerta:

- Asilo Nido “Il Guscio” sito in Via Martiri Della Libertà 44
- Sezione Primavera presso la scuola dell’infanzia “V. Chizzolini”
- “Scuola dell’Infanzia “V. Chizzolini” sita in Via Martiri della Libertà, 13

come disciplinato dal capitolato parte tecnica

Il contratto avrà la seguente durata: dal 1.9.2021 al 31.07.2023 (due anni scolastici: 2021/2022 — 2022/2023), con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di un ulteriore anno scolastico (2023/2024).

In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid 19, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di differire l'avvio del servizio (prevista dall'1.09.2021) anche alla luce della normativa nazionale, regionale e o comunale. In tal caso ne darà tempestiva comunicazione all'operatore economico aggiudicatario precisando le ragioni giuridiche e organizzative alla base della scelta.

ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto complessivo del contratto ammonta a € **1.105.375** (oneri fiscali esclusi).

Tale importo è comprensivo di € 800,00,00 (oneri fiscali esclusi) di oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze (si veda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza DUVRI).

Si precisa che i costi della manodopera individuati ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali assistenziali e ogni altro onere riflesso con la sola eccezione dell'utile e delle spese generali) sono stati stimati dalla Stazione appaltante nel 90% dei costi generali.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad un anno scolastico, per un importo di € 445.845,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Considerata la flessibilità che caratterizza tutti i servizi per l'infanzia, la cui richiesta da parte dell'utenza dipende da numerose variabili, quali l'andamento demografico, l'esigenza di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie, il mutare dell'interesse per i servizi educativi, in presenza di nuove e/o differenti esigenze emergenti nel corso della durata contrattuale, tenendo conto delle effettive richieste delle famiglie che, di anno in anno, possono risultare anche sensibilmente differenti, e tenendo conto delle linee di indirizzo approvate con la Deliberazione Consiglio comunale n. 1 dell'8.02.2021, ampiamente descritte nel capitolato parte tecnica, la stazione appaltante ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera a) del Codice al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) potrà procedere ad incrementare il servizio richiesto con l'introduzione di nuovi gruppi/sezioni all'interno dei plessi relativamente alla Sezione Primavera;
- b) potrà procedere a diminuire il servizio richiesto per la necessità di rimodulare il monte ore in caso di riduzione del numero di gruppi/sezioni;

c) potrà procedere alla modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € **1.551.220,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

II - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONTRATTI

ART. 3 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto di affidamento, dovrà costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del contratto previa acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato.

ART. 4 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 3 della Legge n. 136/2010)

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di istituti bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. si procederà alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Istituzione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG).

ART. 5 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, le imprese aggiudicatarie dovranno attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal vigente Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come recepito dal Codice di comportamento del Comune di Ospitaletto, approvato con D.G.C. n 8_05_2014 (**allegato A**) e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente del settore competente, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni, subiti, compresi quelli relativi all'immagine.

ART 6. PATTO DI INTEGRITA'

La stazione appaltante, mediante il Patto di integrità approvato con DGR Regione Lombardia n° XI / 1751 il 17/06/2019 (**allegato B**) , intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Il patto d'integrità, sottoscritto dall'operatore economico e dal dirigente del settore, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

In caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, accertato dalla stazione appaltante all'esito di un procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- Risoluzione del contratto ed escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto
- Esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata massima di tre anni;
- Cancellazione dall'Elenco degli operatori economici della Stazione appaltante per una durata massima di tre anni.

ART. 7 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal Servizio Contratti del Comune di Ospitaletto.

Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti comunali

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento di formale stipula del contratto, in ogni caso solo dopo che l'aggiudicazione sia divenuta definitiva ed efficace.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di revocare o sospendere la stipulazione del contratto qualora, per il proseguo delle misure governative e di protezione civile volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19, si rilevi l'impossibilità di dare avvio al servizio.

ART. 8 DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui l'aggiudicataria, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- All'obbligo della costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità richieste, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- Alla sottoscrizione del contratto così come previsto dal precedente articolo;
- Al pagamento di tutte le spese previste,

la stessa impresa verrà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con semplice comunicazione scritta da parte del Committente. In tale caso sarà escussa la cauzione provvisoria costituita a corredo dell'offerta.

La decadenza fa sorgere a favore del Committente la facoltà di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria.

Sono a carico dell'impresa inadempiente le eventuali maggiori spese che il Committente dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio.

ART. 9 RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Comune di Ospitaletto può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 1671 del codice civile, anche se è stata iniziata la prestazione.

In caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 c. 4-ter del D.Lgs. 159/2011 si applica l'art. 110 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 10 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA

Qualora l'Impresa aggiudicataria dovesse disdire il contratto prima della scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è comunque dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera d) del Codice.

Qualsiasi atto diretto a nascondere i casi di cui sopra fa sorgere in capo al Comune di Ospitaletto il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili.

Il servizio oggetto di gara non può essere subappaltato

ART. 12 DIFFIDA AD ADEMPIERE

Qualora il Committente accerti che l'esecuzione del contratto non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l'Operatore economico si deve conformare.

Trascorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

Qualora il Committente accerti che l'esecuzione del contratto non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l'Operatore economico si deve conformare.

Trascorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Committente farà valere il diritto alla risoluzione contrattuale qualora intervengano una o più delle condizioni indicate nell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici.

In ogni caso si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicataria con Posta Elettronica Certificata, nei seguenti casi:

- Cessione del contratto da parte dell'affidataria salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera d) del Codice;
- Accertamento della decadenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
- Apertura di una procedura di fallimento a carico dell'aggiudicataria o coinvolgimento della stessa a procedure fallimentari;
- Messa in liquidazione, concordato preventivo, atti di sequestro o pignoramento a carico

- dell'aggiudicataria;
- Inosservanza della vigente normativa relativa al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi locali;
- Per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento. Si considera motivo di pubblico interesse l'adeguamento dei procedimenti amministrativi e dei contratti alle misure governative e di protezione civile volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- Ricezione dal Prefetto competente di informazione antimafia che evidenzia situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'impresa aggiudicataria;
- Reiterata (ovvero dall'inadempienza successiva alla prima) mancata sostituzione del personale;
- Violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010, in quanto applicabili, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- L'aver riportato penali per un ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale potrà costituire legittimo motivo per una risoluzione contrattuale anche in relazione alla loro gravità;
- Violazione degli obblighi di cui al Patto di integrità ai sensi del precedente art. 5;
- Violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento ai sensi del precedente art. 6;

Con specifico riguardo all'art. 32 del D.L. 90/2014:

- Emersione di ipotesi di corruzione e concussione;
- Mancata tempestiva comunicazione dell'Affidataria alla Prefettura ed al Committente di tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;
- Evidenza di accordi corruttivi tra l'Affidataria e il Committente.

Costituiscono clausola risolutiva espressa comportanti la risoluzione di diritto del contratto anche le seguenti fattispecie:

- Qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 del Codice Penale, commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- Qualora nei confronti dell'aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per taluno dei reati di cui agli artt. 317-318-319-319bis-ter-quater-320-322-322bis-346bis-353-353bis del Codice Penale.

In ogni caso si applica quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 14 CORRISPETTIVO E VARIAZIONI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo complessivo a carico del Committente è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'affidataria.

Il prezzo di aggiudicazione è fisso e non revisionabile, per l'intero periodo contrattuale.

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell'Amministrazione, i servizi oggetto del presente capitolato mutino la loro consistenza, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla modifica del servizio per adeguarlo alle nuove condizioni. Nell'ambito di tale variabilità l'Amministrazione si riserva la facoltà di non fruire, in tutto o in parte, di alcune delle prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore deve tener conto di quanto previsto dalla Linee di indirizzo disposte dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 1 dell'8.02.2021 ampiamente analizzata nel capitolato – parte tecnica - articolo “Descrizione del servizio “

ART. 15 ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo

di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione delle prestazioni l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma delle prestazioni;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo di riferimento approvato con DM 19.1.2018 n. 31 Min. Sviluppo economico; ai fini di semplificazione, alla stazione appaltante dovrà essere presentata unicamente la "scheda tecnica" secondo il modello approvato con il medesimo DM, debitamente compilata e sottoscritta dal garante e dal contraente.

La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I prezzi per l'esecuzione dei servizi richiesti dal presente capitolato sono quelli specificati nel contratto sottoscritto dalla ditta a seguito dell'affidamento.

Con riferimento a quanto ivi stabilito, nei prezzi s'intendono interamente compensate all'Operatore economico tutte le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

L'importo dovuto all'affidataria sarà determinato compiendo le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa all'Appaltante per penalità o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza del contratto.

L'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti del comma 29, lettera b) del D.L. 190/2014, applicherà il meccanismo dello "*split payment*" che stabilisce che le P.A. che acquistano beni e servizi, versano direttamente all'erario l'IVA addebitata in fattura dal fornitore.

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo con liquidazioni mensili posticipate, a seguito di presentazione di regolare fattura. Le fatture dovranno essere nel formato "fattura PA" (fattura elettronica), che è la sola tipologia accettata dal Comune e dovranno essere intestate a "Comune di Ospitaletto - Via Mons. G. Rizzi 24, 25035 Ospitaletto (BS) - CF/P. IVA: 00796430171 - Indirizzo PEC: comune.ospitaletto@legalmail.it, e dovranno indicare gli estremi del contratto ed il CIG, nonché il Codice Univoco dell'ufficio **UF3E43**.

La fatturazione elettronica, comprensiva degli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze, dovrà essere emessa mensilmente per 11 mensilità, ciascuna di identico importo, fermo

restando l'eventuale variazione (in aumento o in diminuzione), a seconda dell'andamento del servizio.

Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dalla ricezione, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio (da parte del Responsabile dell'ufficio servizi scolastici o suo delegato) e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Qualora dal DURC o da altri eventuali accertamenti d'ufficio emergesse una situazione irregolare nei versamenti contributivi relativi al personale impiegato nell'appalto, il Comune sospenderà il pagamento dei corrispettivi e potrà effettuare gli stessi anche direttamente agli enti previdenziali o assistenziali creditori dell'impresa in posizione irregolare che, in tal caso, nulla potrà eccepire nei confronti del Comune.

Per la sospensione o il ritardo nel pagamento conseguenti al verificarsi di una delle fattispecie di cui sopra, la ditta affidataria dei servizi non può opporre eccezioni, né ha titolo a pretendere interessi di ritardo pagamento o di risarcimento di danni.

L'aggiudicataria dovrà, altresì, adempiere a quanto prescritto dalla L. n. 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare dovrà comunicare prima dell'esecuzione del contratto gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle transazioni conseguenti dal contratto aggiudicato, sul quale verranno effettuati i bonifici del corrispettivo contrattuale, indicando anche i nominativi e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

In caso di R.T.I gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti (Principio di Diritto dell'Agenzia delle Entrate n.17 del 17/12/2018).

E' facoltà della R.T.I dichiarare in sede di gara che la fatturazione venga effettuata direttamente ed interamente da parte della capogruppo.

Per la sospensione o il ritardo nel pagamento conseguenti al verificarsi di una delle fattispecie di cui sopra, la ditta affidataria dei servizi non può opporre eccezioni, né ha titolo a pretendere interessi di ritardo pagamento o di risarcimento di danni.

ART. 17 ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE

Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs n. 241 del 9/7/1997, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione appaltante entro 5 giorni dalla scadenza prevista dall'art. 18 del medesimo decreto legislativo:

- copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore

Si precisa che il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, in deroga all'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

Alla scadenza del termine previsto nel primo comma, qualora l'impresa appaltatrice o affidataria o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la Stazione appaltante sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del

servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Tali obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie comunichino alla Stazione appaltante, allegando la relativa certificazione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 1, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

ART. 18 PENALI

L'affidataria deve ottemperare agli obblighi contrattuali rispettando integralmente i parametri di servizio specificati nell'allegato tecnico.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, potranno essere applicate le seguenti penalità:

TIPOLOGIA VIOLAZIONI	AMMONTARE PENALE		CRITERIO DI APPLICAZIONE
	MINIMO	MASSIMO	
A. ADEMPIMENTI GENERALI IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO			
1. Mancata o inadeguata realizzazione delle azioni presentate in sede di formulazione dell'offerta relativamente a tutti gli aspetti indicati nel POG presentato dall'operatore aggiudicatario	€ 500,00	€ 2.000,00	In relazione alla gravità dell'inadempienza e per singola inadempienza
2. Rilevante carenza igienica dei locali scolastici, compresi i servizi igienici	€ 500,00	€ 2.000,00	In relazione alla gravità dell'inadempienza e per singola inadempienza
3. Mancato rispetto degli obblighi circa le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008	€ 300,00	€ 1.000,00	Per singola inadempienza
B. ADEMPIMENTI SUL PERSONALE			
1. Mancata o inadeguata formazione del personale, sia obbligatoria che aggiuntiva di base	€ 200,00	€ 800,00	Per singola inadempienza
2. In caso di ogni mancato adempimento degli obblighi relativi al personale come da capitolato – parte tecnica	€ 200,00	€ 600,00	Per singola inadempienza
3. In caso di violazioni in ordine ad inquadramento retributivo e normativo	€ 200,00	€ 600,00	Per singola inadempienza
4. Mancanza di decoro del personale e del vestiario di lavoro	€ 500,00	€ 2.000,00	In relazione alla gravità dell'inadempienza e per singola inadempienza

5. Violazione del codice di comportamento	€ 500,00	€ 2.000,00	In relazione alla gravità dell'inadempienza e per singola inadempienza
C. ADEMPIMENTI RIFERITI ALLE PRESTAZIONI			
1. Mancato rispetto/esecuzione degli obblighi relativi al rispetto degli arredi	€ 200,00	€ 600,00	Per singola inadempienza

Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dal presente Capitolato speciale normativa e nel capitolato parte tecnica, che non sia imputabile al Committente, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, sarà applicata una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza per un importo massimo dell'1 per mille dell'importo complessivo del contratto.

La gravità delle inadempienze è correlata sia alle conseguenze da esse derivanti sia al grado di importanza dell'adempimento.

Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, l'ammontare delle penali complessivamente applicate non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto del contratto.

Tenuto conto dei vincoli stabiliti dall'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'applicazione delle citate penali comporti il superamento del 10% dell'ammontare netto contrattuale, tale condizione si configura come grave inadempienza e costituisce, pertanto, presupposto per la risoluzione del contratto.

In caso di mancata esecuzione del servizio il Comune si riserva di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando il maggior costo alla ditta inadempiente, oltre all'applicazione della penalità prevista più sopra.

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate sui pagamenti più immediati ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ex art 1382 c.c. o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 19 PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

Le penalità di cui sopra sono comminate mediante contestazione scritta da parte del Responsabile dell'Ufficio Servizi scolastici del Comune, indicante i motivi che l'hanno determinata, entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

L'affidatario, ove lo ritenga opportuno, trasmette al Comune le proprie controdeduzioni in forma scritta a pena di decadenza entro il termine di 5 giorni successivi a quello del ricevimento della contestazione.

Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, il Comune applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta alla ditta affidataria da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale.

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra l'Amministrazione comunale e la ditta, e viceversa, dovranno essere effettuate preferenzialmente a mezzo PEC.

Le penali saranno rimosse dal Comune prelevando il relativo importo dai primi pagamenti a favore dell'affidatario. In alternativa l'Amministrazione comunale ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata dall'affidatario che lo stesso dovrà prontamente reintegrare. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione provvederà ad assicurare il servizio in altro modo,

interpellando la ditta che segue in graduatoria o altra impresa. Gli eventuali maggiori oneri subiti dall'Amministrazione comunale potranno essere posti a carico dell'impresa appaltatrice. La stazione appaltante può altresì procedere nei confronti dell'aggiudicataria alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l'incameramento della cauzione e ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. L'Amministrazione comunale non ricompenserà le prestazioni non eseguite.

L'aver subito l'applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale potrà costituire legittimo motivo per una risoluzione contrattuale.

ART. 20 ESECUZIONE IN DANNO – RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE

In caso di grave inadempienza sia parziale che totale, ovvero dichiarata la risoluzione contrattuale, il Committente provvederà ad assicurare l'esecuzione del servizio affidandolo all'impresa che segue in graduatoria alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta o ad altro operatore economico nel caso di inesistenza della graduatoria stessa.

Gli eventuali maggiori oneri sostenuti, nonché i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati al Committente per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso saranno posti a carico della prima Affidataria inadempiente.

Inoltre il Committente potrà procedere alla determinazione degli eventuali danni sofferti.

Per ottenere la rifusione di questi ultimi e il rimborso degli oneri e dei costi sopra citati, il Committente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Affidataria per i servizi già eseguiti, ovvero, in loro mancanza, sulla cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni.

ART. 21 NORMATIVA RIGUARDANTE IL PERSONALE

A. NORME GENERALI

L'aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone od alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. È perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro. Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria si obbliga ad osservare ed applicare integralmente, tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa, anche se non fosse aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Nel caso di cooperativa i suddetti obblighi si applicano altresì ai soci lavoratori, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni di regolamenti interni delle cooperative.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all'impresa aggiudicataria del servizio l'inadempienza accertata eventualmente segnalandola a propria volta, ove la stessa sia stata autonomamente accertata, al predetto Ispettorato e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui ai suddetti commi.

Il pagamento all'impresa aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente ed integralmente adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti in questione l'aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento danni.

L'impresa aggiudicataria potrà prevedere l'utilizzazione di rapporti di lavoro parasubordinato o autonomo nei soli casi ammessi dalla vigente normativa in materia di diritto del lavoro. In ogni caso la retribuzione

non potrà essere inferiore a quanto stabilito dalle tabelle professionali, se esistenti, ovvero dalle tariffe per le prestazioni richieste dal bando praticate nella Provincia di Brescia, ovvero dai costi del lavoro indicato nelle tabelle ministeriali del settore merceologico più vicino a quello oggetto dell'appalto.

In caso di accertamento del mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi tariffari, l'aggiudicataria inadempiente, oltre ad incorrere nella causa di risoluzione del contratto di cui all'art. 13 del presente Capitolato, sarà esclusa dalle successive gare per un periodo di un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

E' facoltà del Comune chiedere la sostituzione di eventuali operatori che abbiano dato luogo a reiterate inefficienze od incapacità di compiere correttamente i compiti assegnati nell'ambito del servizio o abbiano assunto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro, ovvero siano stati causa di problemi relazionali con l'utenza.

L'impresa aggiudicataria, per tutto il personale che impiega nel servizio per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovrà acquisire il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 («Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

B. CLAUSOLA SOCIALE.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicataria uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine deve essere allegato un Progetto di riassorbimento del personale che dovrà riportare il riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno dell'applicazione della clausola sociale nonché la relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Il rispetto delle previsioni del progetto di riassorbimento, sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante.

L'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nei documenti "Elenco del personale uscente Cooperativa Tempo Libero" **allegato 5** al capitolato parte tecnica.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati da parte del Comune di Ospitaletto – Unità di staff contratti – servizi amministrativi – educativi – culturali - nell'ambito del presente procedimento, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ospitaletto, con sede in Via Mons Rizzi n. 24 rappresentato dal Sindaco del Comune di Ospitaletto serviziscolastici@comune.ospitaletto.bs.it
- Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la Cres LT s.r.l. nella persona della dott.sa Luciana Servalli – indirizzo PEC: creslt@pec.it.

- il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;
- i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del procedimento di Gestione del servizio 0-6 ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune, laddove gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del procedimento;
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy;
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa

Nei casi nei quali il soggetto terzo aggiudicatario acquisisca dati personali, il Comune rimane titolare del trattamento ma il soggetto terzo viene designato quale responsabile esterno per il trattamento dei dati. Pertanto il soggetto terzo dovrà compilare e sottoscrivere un modulo di accettazione della nomina quale responsabile esterno.

ART. 23 CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE

Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'impresa, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.

III - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIA

ART. 24 ASSICURAZIONE

Ai sensi di legge l'affidataria si assume ogni responsabilità derivante dagli adempimenti contrattuali durante l'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato. A tal fine l'aggiudicataria, prima di iniziare il servizio, deve dimostrare di aver stipulato polizza di Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti con società assicuratrice. Tale polizza dovrà avere una durata non inferiore a quella del servizio oggetto del presente appalto e dovrà prevedere in modo specifico nell'oggetto dell'assicurazione, tutte le attività oggetto del presente appalto, ivi comprese le attività complementari ed accessorie sia svolte da propri dipendenti sia svolte tramite il regolare utilizzo di personale non dipendente e deve garantire i danni che lo

svolgimento di tali attività possano arrecare a terzi (intesi quali tutte le persone fisiche e giuridiche esclusi solo i dipendenti assicurati all'Inail ed il Legale Rappresentante dell'aggiudicatario) o ai propri dipendenti. La predetta polizza deve prevedere i seguenti massimali assicurati:

- Per danni a terzi € 3.000.000,00 per sinistro;
- Per danni a dipendenti € 3.000.000,00 per sinistro con un sotto limite di € 1.500.000,00 per singolo dipendente.

Non dovranno essere previsti massimali aggregati annui. La polizza dovrà inoltre prevedere un sotto limite dedicato ai danni da interruzione e/o sospensione delle attività e/o servizi di terzi (ovviamente compresa la stazione appaltante) a seguito di sinistro indennizzabile. Tale sotto limite non dovrà essere inferiore ad € 300.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Qualora l'affidataria avesse in corso una polizza di Responsabilità Civile terzi e dipendenti ed intendesse utilizzare la predetta polizza per ottemperare agli oneri del presente articolo dovrà chiedere al proprio assicuratore di emettere appendice integrativa nella quale sia precisato tutto quanto previsto dal presente articolo, specificando che il sotto limite per interruzione e/o sospensione di attività o servizi è riservato esclusivamente alla copertura assicurativa del presente servizio. Sia che l'affidataria utilizzi una polizza già in corso (con emissione di appendice come sopra indicato) sia che stipuli nuova polizza, dovrà inoltre essere previsto un impegno dell'assicuratore a comunicare tempestivamente e preventivamente alla Stazione Appaltante tutte le situazioni che possano rendere inefficace la copertura assicurativa in questione (es. mancato pagamento del premio, disdetta data da una delle parti ecc.) nel qual caso l'affidataria si impegna a produrre altra nuova polizza avente tutti i requisiti chiesti dal presente articolo, in sostituzione della precedente.

La polizza non libera l'affidataria delle responsabilità derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e/o dalle obbligazioni liberamente assunte in forza del presente accordo, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale almeno 10 giorni prima della firma del contratto e comunque entro la data di inizio del servizio.

La polizza dovrà esplicitamente prevedere la copertura di ogni infortunio che possa occorrere ai minori che frequentano la scuola durante la permanenza all'interno delle strutture comunali dedicate, per un numero di assicurati pari a 150 (centocinquanta).

In particolare:

Garanzia Massimale Caso morte

€ 150.000,00

Caso invalidità permanente

€ 250.000,00

Spese mediche e farmaceutiche da infortunio, comprensive delle spese odontoiatriche, paraodontopatiche, protesi dentarie ed occhiali

€ 5.000,00

L'amministrazione si riserva di analizzare le polizze e di richiedere eventuali modifiche e integrazioni.

IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL SERVIZIO

ART. 25 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81

“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L’impresa aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell’esecuzione dell’appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò, tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

L’impresa aggiudicataria è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie eventuali attrezzature utilizzate per l’espletamento del contratto, nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

L’aggiudicataria deve dimostrare, prima dell’inizio del servizio, che il personale impiegato abbia seguito i corsi di addestramento previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare dal D.M. 10/3/1998 e Decreto 15/7/2003; in caso contrario, entro lo stesso termine, l’aggiudicataria è tenuta all’organizzazione di detti corsi per tutto il personale utilizzato.

L’aggiudicataria specificherà, tramite presentazione dei relativi attestati, i contenuti dei corsi di cui sopra, nonché di eventuali altri corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto e di addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

Ai corsi organizzati dall’impresa, potrà partecipare anche la Stazione appaltante attraverso propri incaricati. A tale scopo l’impresa informerà gli uffici preposti della Stazione appaltante circa i giorni e il luogo in cui si terranno corsi e addestramento.

Nel caso di prosieguo della situazione di emergenza dovuta dall’emergenza sanitaria da Covid- 19, l’appaltatore dovrà predisporre e mettere in atto specifici Protocolli per la prevenzione della diffusione ed il contagio del virus adottando tutte le precauzioni previste anche dalla normativa vigente e quelle ulteriori previste in accordo con l’Amministrazione comunale.

ART. 26 DIRITTO DI CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE

E' facoltà dell'appaltante compiere, direttamente o mediante esperti esterni, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune, ogni controllo ritenuto necessario per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'impresa aggiudicataria alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato, dell'allegato tecnico e alle normative vigenti in materia.

V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 FORO COMPETENTE

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente il Foro di Brescia.

ART. 28 RINVIO NORMATIVO

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al

- D.lgs. 50/2016
- D.P.R. 207/2010

- Legge e Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni e integrazioni);
- Alle norme regionali in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Allegati:

ALL. A Codice di comportamento Comune di Ospitaletto - D.G.C. n 8_05_2014

ALL. B Patto di integrità – DGR Regione Lombardia n° XI / 1751 il 17/06/2019

Il Responsabile Unico del procedimento
 Il Responsabile dell'Unità di Staff contratti
 Servizi amministrativi – educativi - culturali
Dott.sa Diana Mastrilli

*Documento firmato digitalmente ai sensi
 del TU D.P.R. 445/2001 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*